



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
159	22/12/2017	50	2	3

Oggetto:

Art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003. D.G.R. 48/2014. Diniego dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, per una potenza complessiva di 24 MW da realizzare nel Comune di Lacedonia (AV), localita' Salaco.
Proponente: Energia Emmissioni Zero s.r.l. (Cod. Prog. 387-153).

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 7EDB755730E8FC25ACD0DC88423EA3CCF1B37F12

Frontespizio Allegato : 49D70F90AA7BDD509DA35904305EF1B97AA6495B



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Bonavita Alfonso

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
159	22/12/2017	2	3

Oggetto:

Art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003. D.G.R. 48/2014. Diniego dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, per una potenza complessiva di 24 MW da realizzare nel Comune di Lacedonia (AV), localita' Salaco.

Proponente: Energia Emmissioni Zero s.r.l. (Cod. Prog. 387-153).

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) con Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) è stata data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b) il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 ha dichiarato di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
- c) il comma 3 del predetto articolo 12 ha sottoposto ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d) il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- f) con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;

PREMESSO, altresì, che

- a) il citato art. 12, comma 10, del D.lgs. 387/2003, assegna, alle Regioni il compito di procedere, in attuazione delle linee guida statali, alla indicazione di aree e siti non idonei alle installazioni di specifiche tipologie di impianti;
- b) i punti 17.1 e 17.2 delle Linee Guida Nazionali approvate con il D.M. del 10/09/2010, prevedono che: *"Al fine di accelerare l'iter autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, le Regioni possono procedere alla indicazione delle aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.....Omissis.....Le aree non idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell'ambito dell'atto di programmazioneOmissis";*
- c) il comma 1 dell'art. 15 della L.R. 6/2016 (Misure in materia di impianti eolici e di produzione energetica con utilizzo di biomasse), prevede che la Giunta regionale, tenendo conto della concentrazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili esistenti, stabilisca i criteri e individui le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw;
- d) il comma 1bis dell'art. 15 della L.R. 6/2016 (integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 8 agosto 2016, n. 22 e 31 marzo 2017, n. 10) prevede che *"I procedimenti amministrativi per il rilascio della autorizzazione unica di cui all' articolo 12, decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge e i procedimenti amministrativi avviati dopo tale data, si perfezionano nel rispetto delle previsioni dettate nella delibera di Giunta regionale di cui al comma 1";*

- e) con Delibera n. 533 del 4/10/2016 sono stati approvati, in attuazione del comma 1 dell'art. 15 L.R. 6/2016, i "Criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e indirizzi in materia di autorizzazioni energetiche da fonte eolica";
- f) la predetta Deliberazione n. 533/2016 stabilisce, in particolare, che:
 - non sono idonee all'installazione di nuovi impianti eolici le aree situate in Comuni il cui "carico insediativo medio comunale" supera di 5 volte il "carico insediativo medio regionale" definendo i due indici rispettivamente come "il rapporto tra la potenza complessivamente installata e la superficie complessiva del territorio comunale" e "il rapporto tra la potenza complessivamente installata e la superficie complessiva del territorio regionale";
 - l'elenco dei Comuni "saturi" e, pertanto, non idonei all'installazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili è aggiornato con cadenza annuale dal Direttore della DG per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive in base ai dati pubblicati dal GSE, ai sensi del paragrafo 5.1 delle Linee Guida allegate al DM 10/09/2010, sul "Bollettino sull'energia da fonti rinnovabili" al 31/12 dell'anno precedente;
- g) con decreto n. 442 del 5/12/2016, pubblicato sul BURC n. 83 del 7/12/2016, sono stati individuati i Comuni le cui aree risultano "sature" e, quindi, non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica ai fini del concreto perseguimento degli obiettivi di salvaguardia delle risorse paesaggistiche culturali, territoriali ed ambientali, così come disposto dalla D.G.R. n. 533/2016.

CONSIDERATO che

- a) con nota acquisita al protocollo regionale n. 2006.0154260 del 17/02/2006, la "Energia Emissioni Zero s.r.l." (di seguito: Proponente), con sede legale in Napoli alla Via Calabritto n. 20 P.IVA: 05308031219, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Fabrizio Gaeta ha presentato istanza di attivazione della procedura di autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia, con tecnologia eolica, della potenza di 24 MW, da realizzarsi nel Comune di Lacedonia (AV) - località Salaco;
- b) in data 27/05/2011, con nota di convocazione numero protocollo 2011.0323592 del 21/04/2011, si è tenuta la Conferenza dei Servizi nella quale è verbalizzato "[...] *La presente conferenza, è: sospesa ai sensi del punto 14.13 delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010, pubblicato su GU n° 219 del 18/09/2010, atteso che il proponente dichiara di non essere in possesso del DD VIA. Sarà cura del proponente richiedere all'amministrazione procedente nuova convocazione dopo l'acquisizione di detto decreto [...]*";

CONSIDERATO, altresì, che

- a) con comunicazione di improcedibilità prot. 2013.0053630 del 23/01/2013 questa Amministrazione ha comunicato al Proponente quanto segue: ".....Con nota 927124 del 14/12/2012 il Settore Tutela - dell'Ambiente ha comunicato lo stato del sub procedimento di propria competenza. Dalla suindicata nota risulta che la società in indirizzo non ha avviato l'iter procedimentale presso il Settore Tutela dell'Ambiente. Attesa la necessità di procedere a scorrere l'ordine di esame delle istanze senza ulteriori ritardi, il procedimento di autorizzazione presso lo scrivente ufficio sarà considerato improcedibile fino a regolarizzazione della posizione presso il Settore Tutela Ambiente".
- b) agli atti di questo ufficio non risultano eventuali osservazioni da parte del Proponente;

ATTESO che

- a) l'art. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. dispone la previsione di un obbligo di conclusione del procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso;

- b) secondo il Decreto Dirigenziale n. 442 del 5/12/2016, pubblicato sul BURC n. 83 del 7/12/2016, il Comune di Lacedonia insiste su un area dichiarata “satura”;

RILEVATO che

- a) sulla scorta della previsione del richiamato D.D. 442/2016, la U.O.D. 04, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. (così rubricato: *"Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti"*), con nota prot. n. 2016. 0803084 del 09/12/2016, ha comunicato l'avvio del procedimento di archiviazione, con esito negativo, dell'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica in parola;
- b) con nota acquisita al protocollo regionale n. 2017. 0046020 del 23/01/2017, la Energia Emissioni Zero 4 s.r.l., con sede in Napoli alla Via Calabritto n. 20, P.IVA 07489051214, in persona del legale rappresentante Dott. Fabrizio Gaeta ha presentato delle osservazioni avverso la comunicazione di cui alla lettera a);
- c) con nota protocollo 2017.0085345 del 07/02/2017 questa UOD, in ottemperanza al DD n.442/2016 non ha ritenuto accoglibili le osservazioni di cui alla lettera b) in quanto impianto in questione insite in area preclusa in modo assoluto perché dichiarata non idonea dal predetto Decreto;
- d) la giurisprudenza amministrativa si è espressa in termini favorevoli in merito alla legittimità del diniego di Autorizzazione Unica di un impianto da realizzarsi in area “non idonea”. Il G.A. ha disposto che “il diniego di Autorizzazione Unica per un impianto a fonti rinnovabili (FER) da realizzarsi in area “non idonea”, è legittimo, in quanto conseguenza procedimentale “automatica” e naturale a seguito di attività amministrativa vincolata, precisando, nel contempo che, l'unico esito possibile - “automatico” di un procedimento di Autorizzazione Unica per un impianto a fonte rinnovabile da realizzarsi in area “non idonea” è il rigetto dell'istanza, inutile ogni ulteriore attività istruttoria non essendo possibile arrivare a una differente definizione del procedimento (cfr *Sentenza Tar Puglia n. 1579/2013; Sentenza n. 912/2013*);
- e) con ricorso innanzi al TAR Campania la Energia Emissioni Zero s.r.l. e Energia emissioni Zero 4 s.r.l. hanno formulato istanza di annullamento della comunicazione di cui alla lettera c) del D.D. n. 442/2016 e della D.G.R. n. 533/2016;
- f) la DGR 533/2016 e il Decreto n. 442/2016 devono intendersi pienamente efficaci anche in considerazione della sentenza del TAR Campania – Sez. VII, n. 4878/2017 con la quale il G.A., in un contenzioso analogo, ha rilevato la legittimità dei criteri adottati dalla Regione nei predetti provvedimenti, facendo riferimento all'applicazione delle norme sopravvenute ai procedimenti non conclusi con il rilascio dell'autorizzazione in virtù del cd. principio del *tempus regit actum*.
- g) con sentenza del TAR Campania n. 5389/2017 , il collegio in un altro contenzioso analogo ha ribadito la legittimità della DGR 533/2016, in particolare relativamente alla predetta Delibera ha precisato che “con riferimento ai procedimenti non conclusi relativi ad istanze volte al rilascio di titoli autorizzativi per impianti eolici situati in aree non idonee e precluse in modo assoluto, gli uffici competenti della Regione Campania procedono direttamente al rigetto previa comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 non necessitando una preventiva valutazione/rivalutazione del progetto”.

RICHIAMATI

- a) Il DPGR n. 9/2016 di conferimento alla Dott.ssa Roberta Esposito dell'incarico di Direttore Generale della DG 51/02 “Sviluppo economico e Attività Produttive”;
- b) la DGR n. 295 del 21/06/2016 di modifica delle strutture ordinamentali con la quale è stata istituita la UOD “ Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia”

- c) il DPGR n. 198 del 23/09/2016 di conferimento al Dr. Alfonso Bonavita, dell'incarico di Dirigente della U.O.D. 51.02.04. "Energia e Carburanti" le cui competenze, con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui alla DGR 295/2016, confluiscono nella UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia";
- d) il DD. n. 1194 del 1/12/2014 di conferimento all'ing. Giuseppe Ragucci dell'incarico di posizione organizzativa denominata "Istruttorie ed attività per il rilascio di autorizzazioni ex art. 12 del D.Lgs 387/03";
- e) il Decreto Dirigenziale n. 172 del 17/02/2015 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. ha, tra l'altro, attribuito i poteri di emissione dei provvedimenti finali nelle materie di competenza delle UU.OO.DD. di cui si compone la Direzione Generale Sviluppo economico ed attività produttive ai dirigenti delle UU.OO.DD. medesime;
- f) il Decreto Dirigenziale n. 29 del 20/06/2017 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. ha previsto, tra l'altro, che *"restano attribuiti a ciascun dirigente i procedimenti riconducibili ratione materiae alla responsabilità della struttura ordinamentale cui è preposto, con competenza all'adozione dei relativi atti finali, come pure quelli discendenti dalle previsioni di atti di programmazione o di organizzazione dell'Ente, ivi comprese quelle del piano della performance"*;

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal titolare di Posizione Organizzativa competente per materia attestata con la proposta del presente provvedimento;

PRESO ATTO altresì che la partecipazione al procedimento è stata garantita con le citate comunicazioni ex L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di dover procedere in conformità all'istruttoria effettuata;

VISTO

- a) la Direttiva 2001/77/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 387 del 29 dicembre 2003;
- b) la Direttiva 2009/28/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 28 del 3 marzo 2011;
- c) il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010;
- d) la L.R. 28 novembre 2007, n. 12;
- e) il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- f) la deliberazione di Giunta Regionale con n. 478/2012 e ss.mm.ii. di approvazione dell'articolazione delle strutture ordinamentali;

alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Funzionario responsabile della Posizione Organizzativa evidenziata in narrativa, in quanto la proposta progettuale insiste in un'area preclusa in modo assoluto perché dichiarata non idonea dal Decreto Dirigenziale n. 442 del 5/12/2016, adottato in esecuzione dell'art. 12, comma 10 del D.Lgs 387/2003, dei punti 17.1 e 17.2 delle Linee Guida Nazionali D.M. Del 10/09/2010, dell'art. 15, comma 1, della Legge n. 6/2016 e della D.G.R. n. 533 del 04/10/2016,

DECRETA

Per i motivi espressi ed evidenziati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- a) **il rigetto dell'istanza** n.. 2006.0154260 del 17/02/2006, con il conseguente **diniego dell'autorizzazione unica**, richiesta dalla "Energia Emissioni Zero s.r.l." (di seguito: Proponente), con sede legale in Napoli alla Via Calabritto n. 20 P.IVA: 05308031219, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Fabrizio Gaeta ha presentato istanza di attivazione della procedura di autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del Decreto Legislativo

29 dicembre 2003 n. 387 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia, con tecnologia eolica, della potenza di 24 MW, da realizzarsi nel Comune di Lacedonia (AV) – località Salaco;

- b) **precisare** che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di notifica;
- c) **notificare** il presente provvedimento alla Società Proponente;
- d) **inviare** copia del presente atto al DG per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, alla Segreteria di Giunta.

Dott. Alfonso Bonavita